XXI 1955

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURIS

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

DIRECTORES

ARCADIUS LARRAONA - SALVATOR RICCOBONO

MODERATOR ET SPONSOR

GABRIUS LOMBARDI

ROMAE
APOLLINARIS
PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 4

Ultima viene l'Italia. Qui il David si limita a qualche cenno, rinviando ad un lavoro ulteriore che egli si propone di compiere (libro III, principio). E noi non possiamo non lamentare, da un lato, che, in uno studio così ampio, uno studioso così preparato e capace non abbia potuto fare posto alla storia del nostro paese, sotto questo importante profilo; e non possiamo non augurarci, d'altro lato, che l'autore voglia al più presto completare in tale maniera la sua opera. Dobbiamo però aggiungere che ci sembra felice e feconda l'intuizione del David, secondo il quale, accanto - o meglio, diremo noi, successivamente - allo sdoppiamento della sovranità tra *auctoritas*, papale o imperiale, e *potestas* statale, si profila un diverso sdoppiamento per quel che riguarda le città trasformantesi in signoria: uno sdoppiamento tra autorità suprema, riconosciuta almeno *de iure* al popolo, e *potestas*, delegata al principe. Il problema da noi, almeno per l'Italia dei Comuni e delle Signorie, si sposta infatti sul terreno della sovranità popolare; a proposito della quale molto è stato detto, ma molto resta ancora da dire.

Ma ritorniamo al nostro dovere di recensori, per dare conto delle considerazioni con le quali il David chiude la sua opera; che è bensì opera di storia, ma non è ignara, come sappiamo, dei problemi attuali.

Il Medioevo - dice il David - ci sospinge a studiare in concreto la sovranità nel suo contenuto positivo, non soltanto nel suo aspetto negativo, basato sul carattere di esclusività della sovranità stessa; ci mostra una *auctoritas* suprema, o vera sovranità, che risiede in enti posti fuori e al di sopra dello Stato e degli Stati, cui resta una potestà diversa e inferiore; ci aiuta a non formalizzarci di fronte a pretesi attentati alla sovranità ogni volta che si intacchi soltanto la *potestas*, cioè il potere pubblico, che non è la sovranità.

Forse la lezione del Medioevo - dice il David - può essere utile al giurista e al politico, i quali si dibattono tra dilemmi teorici e pratici gravissimi; lezione costruttiva che viene a completare quella distruttiva offertaci dalla storia moderna, fino ai nostri giorni.

È un atto di fede, questo del David; di fede conforme alla ragione, rappresentata dalla sua ricostruzione storica; e noi lo condividiamo. Non condividiamo invece una nota di scetticismo che il David si è lasciato sfuggire proprio alla fine del suo volume, e che vale la pena di riportare: "au moyen âge, pour convaincre l'opinion des mérites du système limitatif du pouvoir monarchique, on avait recours à l'autorité de Dieu et à celle de l'histoire. A tort ou à raison, de tels arguments, surtout le premier, ont alors été efficaces. De nos jours, dans une société parciellement déchristianisée, la caution divine n'est plus guère appréciée. De fait, elle sert souvent de paravent à la défense d'intérêts peu spirituels, ou reflète une nostalgie désuète à l'égard d'une chrétienté dépassée. L'histoire, bien qu'elle soit pleine de précédents édifiants, passe en l'occurance pour ne pas être désintéressée et dissimuler, chez ceux qui s'en servent, des arrière-pensées politiques „.

Nota di scetticismo, dicevamo; forse di saggezza. Ma noi vogliamo conservare questa fede nella lezione della storia.

È stato anche per tale fede che abbiamo dedicato queste pagine agli scritti del David, il quale si inserisce nella grande tradizione della storiografia francese, così viva nel sentire i problemi politici sociali e giuridici, e così limpida nel chiarirli; così accurata nella ricerca bibliografica e documentaria, e nello stesso tempo così piana ed allettante nella esposizione.

UGO NICOLINI

EBERHARD F. BRUCK, — *Ueber römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte*, Springer-Verl., Berlin-Göttingen-Heidelberg 1954, pp. VIII-168.

L'idea dell'a. di raccogliere in volume alcuni scritti apparsi in varie epoche e in diversi luoghi, merita plauso, perchè agevola la ricostruzione di un discorso unitario, che altrimenti sarebbe potuto facilmente sfuggire. E la unitarietà del discorso, quale da questo libro risulta, ancor più ed ancor meglio pone in risalto, davanti ai nostri occhi, la spiccata personalità, la geniale struttura mentale del Bruck, uno dei pochi superstiti della vecchia Scuola tedesca, incomparabilmente ricca di dottrina e, nel contempo, di *humanitas*. La dedica al quasi coetaneo Ernst Rabel è qualcosa di più che un richiamo personale di amicizia: essa si completa, idealmente, nella *Erinnerung an Theodor Mommsen*, le due paginette con cui il volume si chiude (p. 164 s.), che costituiscono anch'esse, ma in maniera meno velata, la composta esaltazione di un ambiente dominato da quella grande figura di studioso e di uomo ("Es gab keinen andern, der die magische Gewalt dieses Genius besass „, p. 165).

Nel primo saggio (*Römisches Staatsrecht un Propaganda: Ius imaginum und consecratio Imperatorum*, p. 1 ss.; già pubbl. in *Seminar*, 7 [1949], 1 ss.), l'a. illustra con grande finezza di notazioni la storia del *ius imaginum*, notando come esso sia venuto a costituirsi, nel quadro della *respublica* democratica romana, in dipendenza della evoluzione di questa verso un assetto oligarchico. Nel periodo del principato, il privilegio di mostrare durante i funerali le *imagines maiorum* cadde in desuetudine, ma fu sostituito, ad opera della propaganda imperiale, da un ben altro privilegio, riconosciuto ai *principes* ed ai membri delle loro famiglie: la deificazione, che contribuiva fortemente, sul piano politico e religioso, al rafforzamento del prepotere imperiale. Solo in età postclassica il potere imperiale si sentì tanto forte, da non aver bisogno dell'appoggio dei morti per mantenersi: e venne finalmente in primo piano, divinizzata o coperta dalla speciale protezione divina, la figura dell'imperatore vivente. Del che, il Bruck non tratta, evidentemente, solo per curiosità erudita,

ma allo scopo di concludere, come conclude (p. 23): " Die Macht der Toten und des Todes über das menschliche Gemüt ist so gross, dass sie immer wieder gebraucht worden ist und gebraucht wird, um die politische Macht der Lebenden zu stärken: zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Ländern und in verschiedenartigster Aufmachung ".

Il secondo studio (*Cicero gegen die Scaevolae in Sachen: Erbrecht und Verfall der römischen Religion*, p. 24 ss.; già pubbl. in *Seminar*, 2 [1945], 1 ss.) è un vero gioiello di ricerca erudita e di gustosi rilievi, nel quale il Bruck mette in mostra, non senza una malcelata soddisfazione, tutta la superficialità ed il curialesco dilettantismo di Cicerone nelle accuse da lui mosse (*de leg.* 2, 19-21) contro Publio e Quinto Mucio Scevola per la loro attività di *pontifices maximi*. Il saggio dà modo, in particolare, all'a. di intrattenersi argutamente (p. 32 ss.) sulla storia della *heredis institutio* in rapporto alla *mancipatio familiae* ed al conseguente *testamentum per aes et libram*.

Nel terzo saggio, il più lungo e complesso (*Die Stiftungen für die Toten in Religion und politischem Denken der Römer*, p. 46 ss.), l'a. torna a trattare, con sensibili aggiunte e variazioni, l'argomento che aveva formato oggetto di un suo ben noto studio, pubblicato in *Scritti Ferrini* (*Foundations for the Deceased in Roman Law, Religion, and political Thought*: 4 [1949], 1 ss.). Dopo aver constatato che le fondazioni per i defunti, che in Grecia presero piede sin dal sec. III a. Cr., appaiono in Roma solo durante il periodo del principato, Il Bruck passa a determinare i motivi di questo fenomeno ed a segnalare, contemporaneamente, l'importante influsso inevitabilmente esercitato sull'istituto romano dall'istituto ellenistico, ormai già adulto. Ricollegandosi ai risultati raggiunti in tema di *ius imaginum*, egli osserva come la spontaneità del culto degli antenati nella Roma repubblicana non fece sentire la necessità di una sorta di culto coattivo, quale è quello che si viene a determinare mediante le fondazioni funerarie. A questo sistema si passò, durante il principato, appunto per la decadenza del sistema repubblicano, ed è notevole che i 'fondatori', poco fiduciosi nel reverente ricordo degli eredi e dei familiari, si orientarono ben presto verso l'affidamento delle cerimonie (sacrifici, banchetti, ludi gladiatori commemorativi ecc.) ad apposite e durevoli corporazioni, specificamente commettendo a queste ultime il ricordo della propria persona, piuttosto che la celebrazione dei propri *sacra* domestici. Giuridicamente, l'istituto si andò configurando nel senso di un trasferimento fiduciario di proprietà sottoposto ad oneri variamente garantiti: del che forniscono esempi, tra l'altro, la *donatio Flavii Syntrophi*, il *testamentum Dasumii*, il *testamentum civis Romani Gallicae nationis* (p. 76 ss.). Conclude la ricerca (p. 93 ss.) un interessantissimo capitoletto dedicato alla spiegazione politico-sociale della ricostruita evoluzione.

Non romanistici, almeno in senso stretto, sono i saggi successivi: *Paulus, die Kirchenväter und der 'Fröhliche Geber' im Römischen Recht: Liberalitas und Animus donandi* (p. 101 ss.; già pubbl. in *Traditio*, 2 [1944], 97 ss.), ove, tuttavia, si incontrano rapide lucidissime note sull'influsso esercitato dall'etica cristiana nel diritto di Roma; *Das Gespenst des fröhlichen Gebers im Mittelalterlichen und Modernen Zivilrecht* (p. 137 ss.; già pubbl. in *Seminar*, 4 [1946], 45 ss.); *Caesarius von Arles und die Lex Romana Wisigothorum* (p. 146 ss.; già pubbl. in *Studi Arangio-Ruiz*, 1 [1953, ma 1952], 201 ss.).

In ogni sua pagina l'a. pone in luce la sua singolarissima capacità di cogliere quegli aspetti politico-sociali, che meglio illustrano il valore degli istituti giuridici. Un metodo, ahimè, oggi non sempre praticato o ben praticato in tante frettolose, o almeno aride nostre ricerche, i cui autori evidentemente non apprezzano l'utilità di accertare, come fa ad esempio il Bruck (p. 72), se certi atti giuridici sanno della lucerna del giureconsulto, o hanno invece, per essere stati opera di notai e scritturali, " das Parfüm von Chianti und Salami ".

ANTONIO GUARINO

RAPHAEL TAUBENSCHLAG — *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri (332 B. C. - 640 A. D.)*[2], Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955, pp. XV-789.

Generali festosi consensi accolsero la prima edizione - in due volumi, apparsi rispettivamente nel 1944 e nel 1948 - dell'opera del Taubenschlag. Tranne una sola eccezione, che lo stesso isolamento rivela ispirata più ad un desiderio polemico che ad un obiettivo giudizio[1], tutti gli studiosi espressero le loro lodi per quest'opera fondamentale[2]. A più di trent'anni dai *Grundzüge* del Mitteis, dopo che il materiale papirologico si era enormemente accresciuto, sì da completare numerose lacune delle nostre conoscenze, la papirologia giuridica trovava alfine una nuova vigorosa sintesi. Libri di tale carattere vanno naturalmente giudicati nella loro interezza, guardando all'impostazione generale dei problemi e alla trattazione complessiva degli argomenti che essi offrono; su punti particolari non possono mancare nè sono mancati i dissensi. Ma anche laddove le opinioni del Taubenschlag non convincono perfettamente, egli ha fornito un quadro così completo dei dati a disposizione che la sua opera costituisce il punto di partenza per l'ulteriore disamina. In effetti l'accusa che si muove facilmente ai manuali - cioè l'inevitabile affidamento ai lavori altrui, per cui molte volte l'esposizione è di

[1] A. SEGRÈ, *Byzantion*, 17 (1944-45), 399 ss.; *RISG*, s. 3, 3 (1949), 480 ss.

[2] Un accurato elenco delle recensioni in MODRZEJEWSKI, *Polish Papyrology in the Years 1945-1955*, Warsaw 1955, 9 n. 15. Sono più di quaranta. Si aggiunga LUZZATTO, *SDHI*, 17 (1951), Suppl. 221 s. (cfr. 111 s.).